

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

<b>Numero</b> <b>32</b>	<b>DEL</b> <b>27-12-2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<i>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO 2019</i>

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore 09:45, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti consegnati in tempo utile a ciascun consigliere, come da notifica atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
Piccarì Ernesto	P
Giammarino Luigi	A
Gianforte Pasqualino	P
Bosica Paolo	P
Grossi Francesco	P
Franchi Maurizio	P
Iezzi Gianni	P
Mattucci Martina	P
Sierri Giancarlo	P
Gianforte Tiziano	A
Pingiotti Lorenzo	A

Presenti n. <b>8</b>	Assenti n. <b>3</b>
----------------------	---------------------

Presiede il Signor Ernesto Piccarì. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Jean Dominique Di Felice.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza essendo presenti n. 8 su 11 assegnati e 11 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICHIAMATI**, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**VISTO** il comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

### **RICORDATO CHE:**

- nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene svolto in modalità "porta a porta" e con il "sistema Poker stradale" a partire dal 1/02/2011 ad opera del Consorzio Comprensoriale di Atri che, a sua volta, ha affidato la gestione della raccolta alla cooperativa AM Consorzio Sociale di Pineto;
- che lo spazzamento delle strade viene svolto in parte in economia avvalendosi del personale comunale ed in parte dall'Ente gestore;
- che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta direttamente dall'ente con personale comunale.

**VISTO** lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dal personale afferente all'Area Economico – finanziaria e finalizzato all'individuazione dei costi del servizio e degli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche e non domestiche.

**DATO ATTO** che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico per l'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

**VISTO** il piano finanziario predisposto dai competenti uffici dal quale risulta una spesa di €. 130.404,00 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l'esercizio finanziario anno 2019;

**ATTESO** che, in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale ha competenza in materia di approvazione dei piani finanziari;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 28/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della tari e il piano finanziario per l'esercizio 2018;

**RICORDATO** che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**RICHIAMATO** il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**VISTE** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VERIFICATO** che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

**VISTA** la Nota di approfondimento dell'Ifel in data 16/2/2018;

**VISTE** le risultanze scaturite dall'applicativo di simulazione del costo messo a disposizione da Ifel, costruito utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle *Linee guida*, da cui emerge il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti pari ad € 439,80 per un costo standard complessivo pari ad € 104.253,68;

**RILEVATO** che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio di € 130.404,00 che il Comune dovrà coprire mediante la tariffa calcolata per il 2019 secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013;

**EVIDENZIATO** che il costo complessivo del PEF è risultato superiore al costo standard complessivo e che tale scostamento può essere sostanzialmente attribuito alla particolarità del territorio comunale caratterizzato da 2 centri urbani e da una estesa "area vasta" che rendono il servizio di raccolta particolarmente complesso e oneroso.

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*" fatte salve eventuali modifiche e/o variazioni riscontrabili nella legge finanziaria 2019 ancora non approvata.

**PRESO ATTO** che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

**ACCERTATO** che, per la determinazione delle tariffe, sono state applicate gli stessi criteri utilizzati negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed in particolare:

- il Metodo semplificato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014;
- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con l'applicazione delle deroghe determinate dal regolamento;

**CONSIDERATO** che il piano di che trattasi, quantificato in €. **130.404,00** è finanziato con le suddette somme:

- € 528,00 quale rimborso pagato dal competente Ministero per la tassa sugli edifici scolastici;
- € 129.876,00 quale entrata derivante dalla riscossione del tributo sui rifiuti;

dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

**ACCERTATO** che le riduzioni e le esenzioni diverse da quelle previste di cui all'articolo 1, comma 659, a norma del comma 660, della Legge 147/2013 possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**VISTO** l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il quale prevede che, nell'ambito della propria autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**VISTO** l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

**CONSIDERATO** che tale riparto è stato stabilito tenendo conto delle informazioni dei ruoli degli anni precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del:

- 65,00% per le utenze domestiche;
- 35,00% per le utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che per la determinazione delle tariffe l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal DPR 158/1999;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 652, della citata Legge 147/2013, come modificato dalla Legge n. 208/2015, prevede che: " *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1", fatte salve eventuali modifiche e/o variazioni riscontrabili nella legge finanziaria 2019 ancora non approvata.*

**RITENUTO**, quindi, alla luce della deroga sopra richiamata, di procedere alla determinazione delle tariffe adottando i coefficienti di produttività come di seguito richiamati:

- **Ka**: coefficienti come definiti dal DPR 158/1999;
- **Kb**: coefficienti minimi ridotti per le categorie (1.2-1.3-1.4-1.5-1.6);
- **Kc e Kd**: coefficienti minimi, massimi, inferiori ai minimi del 50% e superiori ai massimi del 50% distinti per ciascuna categoria di utenza,

nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga" e nell'intento di non discostarsi dai criteri di determinazione del tributo sui rifiuti applicati in precedenza;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI, ed in particolare l'articolo 8, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

**VISTO** inoltre gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento TARI i quali stabiliscono le riduzioni e le agevolazioni per l'anno 2016 e per gli anni successivi della tassa;

**DATO ATTO** che il costo delle riduzioni e agevolazioni applicate nel corrente esercizio viene posto a carico delle tariffe TARI;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 208 del 28.12.2015;

VISTA la legge 232 del 11 dicembre 2016;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d. lg.vo 267/00;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione economica finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

**SENTITO** l'esito della votazione proclamata dal Presidente come segue:

Presenti n. 8;  
Votanti n. 8;  
Favorevoli n. 7;  
Astenuti n. 1 (Sierri);  
all'unanimità dei voti legalmente espressi,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani Tari anno 2019 dal quale risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio è pari a €. 130.404,00
3. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2019, verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per €. 130.404,00 destinata alla totale copertura del costo del servizio;
4. di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli articoli 13 e 15 del Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da piano finanziario che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di applicare, per il corrente esercizio finanziario, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 04/09/2014 così come modificato con propria deliberazione n. 2 del 31/03/2016;
6. di dare atto che, sulle tariffe di cui al piano finanziario allegato, verrà applicata l'addizionale provinciale, fissata per il corrente esercizio finanziario, al 5%;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza,

**SENTITO** l'esito della votazione proclamata dal Presidente come segue:

Presenti n. 8;  
Votanti n. 8;  
Favorevoli n. 7;  
Astenuti n. 1 (Sierri);  
all'unanimità dei voti legalmente espressi,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL Sindaco**  
F.to ( Ernesto Piccari)

**IL Segretario Comunale**  
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica  
data \_19-12-2018

**Il Responsabile Tecnico**  
F.to ( Carmine Di Meo)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.  
data \_ 19-12-2018

**Il Ragioniere**  
F.to ( Carmine Di Meo)

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

Montefino. li 10-01-2019

**IL Segretario Comunale**  
F.to Jean Dominique Di

Felice

*E' copia conforme all'originale, composta da n. \_\_\_\_\_ fogli, da servire per uso amministrativo.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Jean Dominique Di Felice

#### **UFFICIO DI SEGRETERIA**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Montefino. li 28-12-2018

**IL Segretario Comunale**  
F.to Jean Dominique Di Felice